



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DICIASSETTESIMA LEGISLATURA

Servizio Assemblea

DL 83 /A

Riordino e coordinamento della normativa edilizia e urbanistica regionale con le disposizioni urgenti in materia di semplificazione urbanistica ed edilizia di cui al decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2024, n. 105

**EMENDAMENTI IN ORDINE DI
VOTAZIONE**

D.L. 83/A

Presentatori dell'emendamento: Mula, Floris, Truzzu, Piga, Cera, Masala, Meloni Corrado, Rubiu, Usai.

- Soppressivo totale ~~Soppressivo parziale~~ Modificativo
 Sostitutivo totale ~~Sostitutivo parziale~~ ~~Aggiuntivo~~

Art. 2

Al comma 2^{del} Art 2-quater (attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica) ultime parole "modifica di sagoma" sono soppresse, viene aggiunto seguente periodo "che comportino, in rispetto delle linee guida adottate dalla Giunta Regionale con atto n. 18 del 5 aprile 2016, eventuale modifica di sagoma."

RELAZIONE

Il presente emendamento è conseguenza delle Osservazioni e Proposte di modifica richieste dalle Reti delle professioni tecniche della Sardegna.

Si ritiene troppo limitativa la non ammissibilità degli interventi che comportano la modifica di sagoma, che non assicurano un minore impatto paesaggistico. Ma si ritiene che debba essere preservato il paesaggio in alcuni contesti di pregio ambientale così come dettato dalle Linee Guida della Giunta Regionale. La Giunta Regionale con Deliberazione n. 18-15 del 5 aprile 2016 ha approvato, ai sensi dell'articolo 39, comma 15, della legge regionale n. 8 del 23 aprile 2015, le Linee guida la determinazione del minore impatto paesaggistico degli interventi di cui allo stesso articolo.

In particolare la norma prevede che nelle zone urbanistiche omogenee "E" agricole, "F" turistiche, "H" di salvaguardia e "G" servizi generali, la demolizione e ricostruzione della volumetria legittimante esistente nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina è assentibile unicamente ove il nuovo fabbricato determini un minore impatto paesaggistico. Le linee guida stabiliscono gli indirizzi da seguire nella progettazione di tali interventi.

Per maggior chiarezza, di seguito si riporta il testo modificato dall'emendamento:

2. Nelle aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti dagli strumenti urbanistici generali come presupposto per l'edificazione, sono ammissibili tutti gli interventi che non comportino incremento volumetrico o di superficie coperta e modifica di sagoma ma che comportino, in rispetto delle linee guida adottate dalla Giunta Regionale con atto n.18 del 5 aprile 2016, eventuale modifica di sagoma."

T.U. 83/A

Presentatori dell'emendamento: GIUNTA

- Soppressivo totale
- Soppressivo parziale
- Modificativo

- Sostitutivo totale
- Sostitutivo parziale
- Aggiuntivo

Art. 2

Testo dell'emendamento:

Nel comma 1 nella parte in cui si introduce l'art. 2-quinquies, il periodo "*Decorso un anno dall'efficacia del provvedimento, questo decade in caso di mancato pagamento degli oneri di urbanizzazione.*" è sostituito dal periodo "*Decorso un anno dal rilascio del provvedimento, questo decade in caso di mancato pagamento degli oneri.*"

Cagliari, 10 giugno 2025

D.L. 83/A

Presentatori dell'emendamento: Presentatori dell'emendamento: Mula, Floris, Truzzu, Piga, Cera, Masala, Meloni Corrado, Rubiu, Usai.

- Soppressivo totale Soppressivo parziale Modificativo
 Sostitutivo totale Sostitutivo parziale X Aggiuntivo

Art. 3

Testo dell'emendamento

Dopo l'art. 3 è aggiunto il seguente articolo 3-bis

Nell'art. 3 bis della legge regionale n. 23 del 1985 dopo il comma 3 è aggiunto il comma:

"3bis. Nelle zone urbanistiche A, B e C, in caso di ampliamento di edifici esistenti e/o di nuova costruzione – qualora l'intervento comporti una riduzione minima del 20 per cento dell'indice di prestazione energetica, come previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata secondo le modalità stabilite dal medesimo decreto – lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, nonché dei solai intermedi, di copertura e di pavimentazione, che eccede i 30 centimetri, fino a un massimo di ulteriori 30 centimetri per tutte le strutture che racchiudono il volume riscaldato, e fino a un massimo di 15 centimetri per i solai orizzontali intermedi, non è computato ai fini della determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura.

Nel rispetto dei predetti limiti, è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito: – alle distanze minime tra edifici, – alle distanze minime dai confini di proprietà, – alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, – nonché alle altezze massime degli edifici.

Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile."

RELAZIONE

Il presente emendamento è conseguenza delle Osservazioni e Proposte di modifica richieste dalle Reti delle professioni tecniche della Sardegna.

Si ritiene che questo emendamento può dare un forte impulso all'edilizia energeticamente virtuosa. Si vuole reintrodurre quanto già previsto D.Lgs 102/2014 che derogava (vd. art. 14) dal considerare nel volume (e nelle altezze) edificabile l'intero spessore di murature e solai. Ossia gli extra-spessori derivanti da un miglior efficientamento energetico dell'edificio.

Questo articolo era successivamente abrogato con D.Lgs 73/2020 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica", pubblicato il 14/07/2020 in Gazzetta Ufficiale n.175, a meno dell'esistenza di una specifica legislazione regionale e/o comunale.

Cagliari, 10/6/25

3

T.U. 83/A

Presentatori dell'emendamento: GIUNTA

- Soppressivo totale
- Soppressivo parziale
- Modificativo

- Sostitutivo totale
- Sostitutivo parziale
- Aggiuntivo

Art. 3

Testo dell'emendamento:

Dopo l'art. 3 è inserito il seguente:

"Articolo 3-bis (Modifiche all'art. 3-bis della legge regionale n. 23/1985 in materia di incentivazione degli interventi di riuso del patrimonio edilizio dismesso e per l'efficientamento energetico)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 3-bis della legge regionale n. 23 del 1985 sono inseriti i seguenti commi:

3-bis. Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti alla data del 24 maggio 2024, qualora l'intervento assicuri una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche e integrazioni, certificata con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo, lo spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori che racchiudono il volume riscaldato, non è computato nella determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura, fino ad un massimo di 30 cm rispetto alla misura reale. La previsione di cui al periodo precedente si applica in deroga alle previsioni delle normative regionali e dei regolamenti edilizi comunali, nonché delle distanze minime tra edifici, delle distanze minime dai confini, delle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario e simili. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel Codice civile.

3-ter. Nel caso di edifici di nuova costruzione o ampliamento di quelli esistenti, qualora l'intervento assicuri una riduzione minima del 20 per cento dell'indice di prestazione energetica dell'intero edificio previsto per le nuove costruzioni dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 e successive modifiche e integrazioni, certificata con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo, lo spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori che racchiudono il volume riscaldato, non è computato nella determinazione dei volumi, delle superfici e dei rapporti di copertura, fino ad un massimo di 30 cm rispetto alla misura reale, con un minimo convenzionale di 30 cm. La previsione di cui al periodo precedente si applica in deroga alle previsioni delle normative regionali e dei regolamenti edilizi comunali, nonché delle distanze minime tra edifici, delle distanze minime dai confini, delle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario e simili. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel Codice civile."

D.L. 83/A

Presentatori dell'emendamento: Mula, Floris, Truzzu, Piga, Cera, Masala, Meloni Corrado, Rubiu, Usai.

- Soppressivo totale X Soppressivo parziale Modificativo
 Sostitutivo totale Sostitutivo parziale Aggiuntivo

Art. 4.

Testo dell'emendamento:

dell'art. 3ter

L'ultimo capoverso dell'art 4, comma 2^o "nonché all'articolo 6 della legge regionale 25 novembre 2004, n 8 (norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale)" è soppresso.

Cagliari, 10/6/25

S

D.L. 83/A

Presentatori dell'emendamento: Mula, Floris, Truzzu, Piga, Cera, Masala, Meloni Corrado, Rubiu, Usai.

- Soppressivo totale Soppressivo parziale Modificativo
 Sostitutivo totale Sostitutivo parziale Aggiuntivo

Art. 5

Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale n.23 del 1985
in materia di opere eseguite in totale difformità dal permesso di costruire

Testo dell'emendamento.

Al comma 2 che apporta modifiche all'art. 4 della LR 23/85 nel relativo comma 2 le parole "oltre il 20 per cento" sono sostituite dalle parole "oltre il 30 per cento"

RELAZIONE

Il presente emendamento è conseguenza delle Osservazioni e Proposte di modifica richieste dal C.A.L. Qui di seguito si riporta integralmente

L'art. 32 comma 1 del D.P.R. 380 del 2001 delega le Regioni a stabilire quali siano le variazioni essenziali-

Che cita <<Fermo restando quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 31, le regioni stabiliscono quali siano le variazioni essenziali al progetto approvato>>.

Qui di seguito si riporta integralmente le Osservazioni del C.A.L.

<< La modifica all'articolo 4 della legge regionale n. 23 del 1985 (articolo 5 del testo in esame) "Opere eseguite in totale difformità dal titolo abilitativo" definisce le opere in totale difformità dal titolo abilitativo. Il limite previsto dal secondo comma relativo all'esecuzione di volumi edilizi e superfici coperte oltre il 20 per cento dei limiti indicati in progetto potrebbe essere incrementato sino al 30 per cento, per poi modificare le percentuali per variazioni essenziali (> 20 per cento) e parziali difformità (< 20 per cento), come specificato nel punto successivo.

L'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 nella determinazione delle variazioni essenziali indica che le regioni stabiliscono quali siano le variazioni essenziali per cui in tale articolo, come proposto dalla Giunta regionale, le variazioni essenziali sono stabilite per un aumento del volume superiore al 10 per cento, questa percentuale potrebbe esse-re aumentata

6
→

segue em. 4

=
al 20 per cento, per permettere la sanatoria paesaggistica per incrementi di volume sino al 20 per cento. Infatti, le opere in parziale difformità sono quelle che si possono sanare paesaggisticamente ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n.380 del 2001, che introduce la sanatoria paesaggistica diversa dall'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) che vieta qualsiasi aumento di volume e superficie..... Per cui in presenza di vincolo paesaggistico tutte le variazioni essenziali sono totale difformità, per cui l'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, che prevede la sanabilità delle opere eseguite in parziale difformità e alle variazioni essenziali nel caso del paesaggio, è limitato alle sole parziali difformità>>

Per maggior chiarezza, di seguito si riporta il testo modificato dall'emendamento:

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono considerati in totale difformità dal titolo abilitativo l'esecuzione di volumi edilizi o la realizzazione di superfici coperte oltre il **30** per cento dei limiti indicati nel progetto,...

Cagliari, 10/6/25

→ segue 6bis

D.L. 83/A

Presentatori dell'emendamento: Mula, Floris, Truzzu, Piga, Cera, Masala, Meloni Corrado, Rubiu, Usai.

- Soppressivo totale Soppressivo parziale Modificativo
 Sostitutivo totale Sostitutivo parziale ~~Aggiuntivo~~

Art. 6

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 23 del 1985
Variazioni essenziali e parziali difformità

Testo dell'emendamento:

Al comma 1 che apporta modifiche all'art. 5 della LR 23/85 la lettera b) è così sostituita: "b) aumento superiore al 20 per cento della cubatura o della superficie coperta, anche ove ciò comporti conseguente modifica di sagoma" e la lettera c) è così sostituita:

"c) riduzione in misura superiore al 20 per cento di uno dei seguenti parametri:

- 1) distanza da altri fabbricati;
- 2) distanza dai confini del lotto;
- 3) distanza dalle strade;"

RELAZIONE

Il presente emendamento è conseguenza delle Osservazioni e Proposte di modifica richieste dal C.A.L. Qui di seguito si riporta integralmente

L'art. 32 comma 1 del D.P.R. 380 del 2001 delega le Regioni a stabilire quali siano le variazioni essenziali-

Che cita <<Fermo restando quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 31, le regioni stabiliscono quali siano le variazioni essenziali al progetto approvato>>.

Qui di seguito si riporta integralmente le Osservazioni del C.A.L.

<< La modifica all'articolo 4 della legge regionale n. 23 del 1985 (articolo 5 del testo in esame)

"Opere eseguite in totale difformità dal titolo abilitativo" definisce le opere in totale difformità dal titolo abilitativo. Il limite previsto dal secondo comma relativo all'esecuzione di volumi edilizi e superfici coperte oltre il 20 per cento dei limiti indicati in progetto potrebbe essere incrementato sino al 30 per cento, per poi modificare le percentuali per variazioni essenziali (> 20 per cento) e parziali difformità (< 20 per cento), come specificato nel punto successivo.

L'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 nella determinazione delle variazioni essenziali indica che le regioni stabiliscono quali siano le variazioni essenziali per

7

→ segue em. 5

=
cui in tale articolo, come proposto dalla Giunta regionale, le variazioni essenziali sono stabilite per un aumento del volume superiore al 10 per cento, questa percentuale potrebbe essere aumentata al 20 per cento, per permettere la sanatoria paesaggistica per incrementi di volume sino al 20 per cento. Infatti, le opere in parziale difformità sono quelle che si possono sanare paesaggisticamente ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n.380 del 2001, che introduce la sanatoria paesaggistica diversa dall'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) che vieta qualsiasi aumento di volume e superficie..... Per cui in presenza di vincolo paesaggistico tutte le variazioni essenziali sono totale difformità, per cui l'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, che prevede la sanabilità delle opere eseguite in parziale difformità e alle variazioni essenziali nel caso del paesaggio, è limitato alle sole parziali difformità>>

Cagliari, 10/6/15

→ segue 7 bis

D.L. 83/A

Presentatori dell'emendamento: Mula, Floris, Truzzu, Piga, Cera, Masala, Meloni Corrado, Rubiu, Usai.

ART. 7

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Soppressivo totale | <input type="checkbox"/> Soppressivo parziale | <input type="checkbox"/> Modificativo |
| <input type="checkbox"/> Sostitutivo totale | <input type="checkbox"/> Sostitutivo parziale | <input checked="" type="checkbox"/> X Aggiuntivo |

All'articolo 7 comma 1 lettera b), dopo le parole "e successive modifiche ed integrazioni" sono aggiunte le seguenti:
"In pendenza delle procedure di soluzione dei relativi provvedimenti sanzionatori, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale può disporre la sospensione dei lavori.

Entro i sessanta giorni dal provvedimento di sospensione dei lavori è consentito al privato interessato di poter presentare proposte progettuali modificative che determinino la legittimità delle opere che il Comune deve valutare prima di disporre l'acquisizione del bene".

Cagliari, 10/8/15

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
SERVIZIO ASSEMBLEA

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI
EMENDAMENTI IN ASSEMBLEA

EMENDAMENTO N. 6

D.L. 83/A

Presentatori dell'emendamento: Mula, Floris, Truzzu, Piga, Cera, Masala, Meloni Corrado, Rubiu, Usai.

- Soppressivo totale Soppressivo parziale Modificativo
 Sostitutivo totale Sostitutivo parziale Aggiuntivo

Art. 11

Sostituzione dell'articolo 7-quater della legge regionale
n. 23 del 1985 in materia di agibilità degli immobili e deroghe ai requisiti igienico sanitari

Testo dell'emendamento:

Al comma 1 che apporta modifiche all'art. 7 quater della LR 23/85 nel relativo comma 1 le parole "esclusi i commi 5-bis, 5-ter e 5-quater," sono soppresse.

Cagliari, 10/6/25

Servizio Assemblea

EMENDAMENTO N. 28

T.U. 83/A

Presentatori dell'emendamento: GIUNTA

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Soppessivo totale | <input type="checkbox"/> Sostitutivo totale |
| <input checked="" type="checkbox"/> Soppessivo parziale | <input type="checkbox"/> Sostitutivo parziale |
| <input type="checkbox"/> Modificativo | <input type="checkbox"/> Aggiuntivo |

Art. 13

Testo dell'emendamento:

Nel comma 1, lettera e), dell'art. 13, le parole "*e non comporta il pagamento del contributo relativo all'incidenza degli oneri di urbanizzazione né la verifica delle dotazioni di parcheggi*" sono soppesse.

Cagliari, 10 giugno 2025

10

Servizio Assemblea

EMENDAMENTO N. 21

T.U. 83/A

Presentatori dell'emendamento: GIUNTA

- Soppessivo totale
 Soppessivo parziale
 Modificativo

- Sostitutivo totale
 Sostitutivo parziale
 Aggiuntivo

Art. 13*Testo dell'emendamento:*

Nel comma 1, lettera d), dell'art. 13, le parole "*modifiche tipologiche*" sono sostituite dalle parole "*modifica della tipologia edilizia*".

Cagliari, 10 giugno 2025

11

D.L. 83/A

Presentatori dell'emendamento: Mula, Floris, Truzzu, Piga, Cera, Masala, Meloni Corrado, Rubiu, Usai.

- Soppressivo totale Soppressivo parziale Modificativo
 Sostitutivo totale Sostitutivo parziale X Aggiuntivo

Art. 13.

Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985
Categorie funzionali urbanisticamente rilevanti e destinazione d'uso

Testo dell'emendamento § al comma 1 dopo la lettera c) è aggiunta la lettera c)
"c bis)
dopo il comma 1-bis è aggiunto il comma 2-bis
al comma 2-bis della LR n. 23 del 11 ottobre 1985 all'art. 11 comma 2-bis la frase "la modifica è subordinata alla positiva ... e al relativo piano attuativo", viene abrogata e sostituita dalla seguente frase " lo strumento attuativo si considera automaticamente variato all'atto del rilascio del relativo permesso di costruire o di denuncia di inizio attività da parte degli aventi diritto"

RELAZIONE

Il presente emendamento è conseguenza delle Osservazioni e Proposte di modifica richieste dalle Reti delle professioni tecniche della Sardegna.

Cagliari, 10/6/25

12

D.L. 83/A

Presentatori dell'emendamento: Mula, Floris, Truzzu, Piga, Cera, Masala, Meloni Corrado, Rubiu, Usai.

- Soppressivo totale Soppressivo parziale Modificativo
 Sostitutivo totale Sostitutivo parziale Aggiuntivo

Art. 13.

Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985
Categorie funzionali urbanisticamente rilevanti e destinazione d'uso

Testo dell'emendamento: *al comma 1, dopo la lettera c) e' aggiunta la lettera c bis):*

15). al comma 2-ter, ~~della L.R. 223/85~~ la frase "La modifica è subordinata alla positiva valutazione... e al relativo piano attuativo." è abrogata ed è sostituita dalla seguente frase "la modifica delle volumetrie per servizi connessi alla residenza nel rispetto delle previsioni di cui al comma 2 e a condizione che siano state ottemperate tutte le disposizioni convenzionali non costituisce variante degli standards di lottizzazione come previsto al comma 32 dell'art 18 della L.R n. 12 del 30/6/2011. Lo strumento attuativo si considera automaticamente variato all'atto del rilascio del relativo permesso di costruire o di denuncia di inizio di attività da parte degli aventi diritto."

RELAZIONE

Il presente emendamento è conseguenza delle Osservazioni e Proposte di modifica richieste dalle Reti delle professioni tecniche della Sardegna. Si riporta quanto osservato dalle Reti delle Professioni tecniche:

<<La modifica delle volumetrie per servizi connessi alla residenza nel rispetto delle previsioni di cui al comma 2 e a condizione che siano state ottemperate tutte le disposizioni convenzionali non costituisce variante degli standards di lottizzazione e pertanto si richiede l'eliminazione totale dell'ultimo periodo e l'inserimento di quanto riportava il comma 32 dell'art. 18 della L.R. n.12 del 30.06.2011, ovvero:

[32. nei piani attuativi assoggettati a convenzione già convenzionati è consentito, in tutto o in parte, convertire le volumetrie destinate a servizi connessi alla residenza realizzate o da realizzare, di cui all'articolo 4 del decreto assessoriale n. 2266/U del 20 dicembre 1983, in volumetrie residenziali, a

13
→

→ segue art. 9

=
condizione che le unità abitative così realizzate o da realizzare siano cedute a soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32 (Fondo per l'edilizia abitativa), o dalla legge regionale n. 3 del 2008 in materia di edilizia agevolata. Tale disposizione si applica a condizione che siano state effettuate le cessioni di legge ovvero ottemperate le disposizioni convenzionali. Tali disposizioni sono ritenute prevalenti rispetto agli strumenti attuativi in vigore a partire dal rilascio del relativo permesso di costruire o di denuncia di inizio attività. Per i piani attuativi già avviati o completati alla data di entrata in vigore della presente legge, si opera in deroga alle discipline previgenti. Lo strumento attuativo si considera automaticamente variato all'atto del rilascio del relativo permesso di costruire o di denuncia di inizio di attività da parte degli aventi diritto.] >>

Cagliari, 10/6/25

segue 13 bis

Servizio Assemblea

EMENDAMENTO N. 25

T.U. 83/A

Presentatori dell'emendamento: GIUNTA

- Soppessivo totale
- Soppessivo parziale
- Modificativo

- Sostitutivo totale
- Sostitutivo parziale
- ~~Aggiuntivo~~

Art. 13

Testo dell'emendamento:

Nel comma 1, dell'art. 13 è inserita la lettera c-bis) "al comma 2-bis dopo le parole "*per servizi connessi alla residenza*" sono inserite le parole "*, sia realizzate che da realizzare,*"".

Cagliari, 10 giugno 2025

Servizio Assemblea

EMENDAMENTO N. 26

T.U. 83/A

Presentatori dell'emendamento: GIUNTA

- Soppessivo totale
 Soppessivo parziale
 Modificativo

- Sostitutivo totale
 Sostitutivo parziale
 Aggiuntivo

Art. 13

Testo dell'emendamento:

Nel comma 1 dell'art. 13 è inserita la lettera seguente: "c-bis) al comma 2-ter le parole "cedute a soggetti" sono sostituite dalle parole "utilizzate da soggetti".

Cagliari, 10 giugno 2025

15

D.L. 83/A

Presentatori dell'emendamento: Mula, Floris, Truzzu, Piga, Cera, Masala, Meloni Corrado, Rubiu, Usai.

- Soppressivo totale Soppressivo parziale Modificativo
 Sostitutivo totale Sostitutivo parziale Aggiuntivo

Art. 13.

Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985
Categorie funzionali urbanisticamente rilevanti e destinazione d'uso

Testo dell'emendamento: *al comma 1, dopo la lettera k è aggiunta la lettera:*

All'Art. 13 si aggiunge la lettera:

Kbis) Alla fine dell' art. 11 comma 13 della L.R.n.23 del 1985 si inserisce il periodo:

"Al calcolo della sanzione si applicano i criteri dettati dall'art. 3 del Decreto Ministeriale 26 settembre 1997, in cui si stabilisce che il PROFITTO è pari al 3% del valore d'estimo (ossia della Rendita Catastale) dell'unità immobiliare, come determinato ai sensi dell'art. 2 della L. 24 marzo 1993, n. 75, del D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 568. Qualora tali criteri non risultassero applicabili per mancanza del valore d'estimo, secondo quanto stabilito dall'art. 2 del decreto stesso, il PROFITTO "in via generale è qualificato quale differenza tra il valore dell'opera realizzata (valore di mercato) e i costi sostenuti per la esecuzione della stessa (costo di costruzione) alla data di effettuazione della perizia".

RELAZIONE

Il presente emendamento è conseguenza delle Osservazioni e Proposte di modifica richieste dalle Reti delle Professioni Tecniche della Sardegna.

Si ritiene che sia necessario introdurre un criterio oggettivo per il calcolo della sanzione pecuniaria.

Cagliari, 10/6/25

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
SERVIZIO ASSEMBLEA

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI
EMENDAMENTI IN ASSEMBLEA

EMENDAMENTO N. 12

D.L. 83/A

Presentatori dell'emendamento: Mula, Floris, Truzzu, Piga, Cera, Masala, Meloni Corrado, Rubiu, Usai.

- Soppressivo totale X Soppressivo parziale Modificativo
 Sostitutivo totale Sostitutivo parziale Aggiuntivo

Art. 14

Testo dell'emendamento *del'art. 14, comma 1, lettera k*

Nell'articolo 15 della L.R 23/1985, nella lettera *k* è soppressa l'espressione "a carattere stagionale"

Cagliari,

D.L 83/A

Presentatori dell'emendamento: Mula, Floris, Truzzu, Piga, Cera, Masala, Meloni Corrado, Rubiu, Usai.

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Soppressivo totale | <input type="checkbox"/> Soppressivo parziale | <input type="checkbox"/> Modificativo |
| <input type="checkbox"/> Sostitutivo totale | <input type="checkbox"/> Sostitutivo parziale | <input checked="" type="checkbox"/> X Aggiuntivo |

Art. 14.

Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985
Interventi di edilizia libera

Testo dell'emendamento: *al comma 1*
dopo la lettera g) è aggiunta la seguente lettera:

All'art. 14 del DL 83/A dopo la lettera p) inserire la lettera:

bis) ~~a)~~: All'art. 15 comma 2 della L.R. n. 23 del 1985 cassare la lettera "g). manufatti occorrenti per l'installazione dei cantieri temporanei finalizzati all'esecuzione di lavori da realizzare legittimamente";

RELAZIONE

Il presente emendamento è conseguenza delle Osservazioni e Proposte di modifica richieste dalle Reti delle Professioni Tecniche della Sardegna.

Si ritiene che i manufatti per l'installazione dei cantieri temporanei sia strettamente legata al compimento di cui al titolo edilizio e quindi non sia necessario dare comunicazione di avvio lavori, in quanto risulterebbe un doppio rispetto a quella già comunicata legata al titolo.

Cagliari, 10/6/25

18

Servizio Assemblea

EMENDAMENTO N. 29

T.U. 83/A

Presentatori dell'emendamento: GIUNTA

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Soppressivo totale | <input type="checkbox"/> Sostitutivo totale |
| <input type="checkbox"/> Soppressivo parziale | <input type="checkbox"/> Sostitutivo parziale |
| <input type="checkbox"/> Modificativo | <input checked="" type="checkbox"/> <u>Aggiuntivo</u> |

Art. 14

Testo dell'emendamento:

Nel comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente lettera g-bis "la lettera g) del comma 2 è abrogata".

Cagliari, 10 giugno 2025,

D.L 83/A

Presentatori dell'emendamento: Cocciu,

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Soppressivo totale | <input type="checkbox"/> Soppressivo parziale | <input type="checkbox"/> Modificativo |
| <input type="checkbox"/> Sostitutivo totale | <input type="checkbox"/> Sostitutivo parziale | <input checked="" type="checkbox"/> <u>X Aggiuntivo</u> |

Art. 14.

Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985
Interventi di edilizia libera

Testo dell'emendamento:

All'art 14 comma 1 dopo la Lettera ^{g)} ~~bis~~ inserire la lettera
^{g bis} ~~bis~~ 'All'art.15 comma 2 della L.R. n.23 del 1985 alla lettera J) aggiungere dopo "muri di cinta e cancellate":
"consentendo sino all'altezza complessiva di metri 2,50 l'utilizzo di parti cieche anche in caso di prescrizione
di recinzione a giorno, qualora sussistano comprovate situazioni di pubblica sicurezza"

Cagliari,

10-06-2023

Servizio Assemblea

EMENDAMENTO N. 30

T.U. 83/A

Presentatori dell'emendamento: GIUNTA

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Soppressivo totale | <input checked="" type="checkbox"/> Sostitutivo totale |
| <input type="checkbox"/> Soppressivo parziale | <input type="checkbox"/> Sostitutivo parziale |
| <input type="checkbox"/> Modificativo | <input type="checkbox"/> Aggiuntivo |

Art. 15

Testo dell'emendamento:

L'art. 15 è sostituito dal seguente:

*"Art. 15 (Modifiche all'art. 15-ter della legge regionale n. 23/1985 in materia di potere sostitutivo)**1. L'articolo 15 della legge regionale n. 23/1985 è sostituito dal seguente:**"Articolo 15 (Potere sostitutivo)**1. In tutti i casi di mancato rispetto dei termini per il rilascio del permesso di costruire l'interessato può avanzare istanza alla direzione generale competente in materia urbanistica della Regione per l'intervento sostitutivo. Entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza il dirigente regionale competente invita il comune a pronunciarsi nei successivi quindici giorni. Scaduto infruttuosamente detto termine, il dirigente regionale competente, nei dieci giorni successivi, nomina un commissario ad acta che si pronuncia sulla domanda di permesso di costruire, entro trenta giorni dalla data del ricevimento dell'incarico. ". "*

Cagliari, 10 giugno 2025

21

D.L. 83/A

Presentatori dell'emendamento: Mula, Floris, Truzzu, Piga, Cera, Masala, Meloni Corrado, Rubiu, Usai.

- Soppressivo totale Soppressivo parziale Modificativo
 Sostitutivo totale x Sostitutivo parziale Aggiuntivo

Art. 16.

Modifiche all'articolo 15-quater della legge regionale n. 23 del 1985
Parcheggi privati

Testo dell'emendamento:

Al comma 1, lettera a), l'ultima frase "lo strumento urbanistico comunale determina gli spazi per parcheggio eventualmente ritenuti necessari" è abrogata e viene sostituita dalla seguente "i comuni possono imporre misure più restrittive con specifico atto normativo emanato dopo la pubblicazione e/o l'entrata in vigore della presente legge"

RELAZIONE

Il presente emendamento è conseguenza delle Osservazioni e Proposte di modifica richieste dalle Reti delle professioni tecniche della Sardegna in quanto il testo originario risulterebbe in contrasto con quanto già espresso al comma 1-bis dell'art. 2 della L.R.23 del 1985 ossia << *il presente capo prevale sulle eventuali previsioni difformi contenuti negli strumenti urbanistici vigenti*>>

Per maggior chiarezza, di seguito si riporta il testo modificato dall'emendamento:

1. Nelle nuove costruzioni e nelle modifiche di destinazione d'uso urbanisticamente rilevanti sono riservate aree per parcheggi privati nella misura minima di 1 metro quadro per ogni 10 metri cubi di costruzione e, comunque, in misura non inferiore a uno stallo di sosta per ogni unità immobiliare. Nelle modifiche di destinazione d'uso urbanisticamente non rilevanti, fermo il rispetto degli spazi per parcheggi previsti da specifiche normative di settore, lo strumento urbanistico comunale determina gli spazi per parcheggio eventualmente ritenuti necessari. I Comuni possono imporre misure più restrittive con specifico atto normativo emanato dopo la pubblicazione e/o l'entrata in vigore della legge attuale.

D.L. 83/A

Presentatori dell'emendamento: Mula, Floris, Truzzu, Piga, Cera, Masala, Meloni Corrado, Rubiu, Usai.

-
- Soppressivo totale Soppressivo parziale Modificativo
 Sostitutivo totale Sostitutivo parziale X Aggiuntivo

Art. 18

Testo dell'emendamento:

Dopo l'art. 18 è aggiunto l'art. 18 bis

Art. 18 bis: "le intese di cui all'art. 20 comma 3 lettera d) del PPR sono consentite sino all'approvazione del PUC in adeguamento al PPR, e ad esse non si applicano le previsioni dell'art. 15 del PPR sulla disciplina provvisoria"

Cagliari, 10/6/25

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
SERVIZIO ASSEMBLEA

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI
EMENDAMENTI IN ASSEMBLEA

EMENDAMENTO N. 14

D.L. 83/A

Presentatori dell'emendamento: Mula, Floris, Truzzu, Piga, Cera, Masala, Meloni Corrado, Rubiu, Usai.

- Soppressivo totale Soppressivo parziale Modificativo
 Sostitutivo totale Sostitutivo parziale X Aggiuntivo

Art. 18

Testo dell'emendamento:

Dopo l'art. 18 ^{bis} è aggiunto l'articolo 18 ^{ter}.

^{bis} Art. 18 ^{ter}: "la realizzazione di agriturismi e le altre attività agricole collaterali o ausiliarie a quelle agricole e/o zootecniche, quali il turismo rurale, la trasformazione, manipolazione e vendita diretta dei prodotti agricoli, le attività didattiche, ricreative e sociali legate all'agricoltura, la produzione di energia rinnovabile per l'autoconsumo aziendale e la vendita in loco e ogni altra attività connessa a quelle agricole principali, sono attuabili nelle zone E di cui al DPRG 3 agosto 1994, n.228, anche nelle more dell'adeguamento del piano urbanistico comunale (PUC) al PPR, salvo il rilascio del nulla osta paesaggistico quando richiesto per il merito o per le caratteristiche dell'intervento (1)

Cagliari,

10/6/25

24

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
SERVIZIO ASSEMBLEA

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI
EMENDAMENTI IN ASSEMBLEA

EMENDAMENTO N. 15

D.L. 83/A

Presentatori dell'emendamento: Mula, Floris, Truzzu, Piga, Cera, Masala, Meloni Corrado, Rubiu, Usai.

- Soppressivo totale Soppressivo parziale Modificativo
 Sostitutivo totale Sostitutivo parziale X Aggiuntivo

Art. 18

Testo dell'emendamento:

Dopo l'art. 18 ~~ter~~ ^{bis} è aggiunto l'articolo 18 ~~quater~~ ^{quater}:

Art. 18 ^{bis} ~~quater~~: "nel rispetto di quanto stabilito dalla legislazione nazionale, nelle aree poste, in base agli strumenti urbanistici vigenti del comune, a meno di 200 mt dal perimetro dell'impianto cimiteriale, è vietata la realizzazione di nuove opere edilizie. La distanza tuttavia è ridotta a 50 mt per i cimiteri monumentali, nei comuni al di sotto dei 10000 abitanti, ovvero negli altri casi in cui sia stabilito dal consiglio comunale, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, che deve esprimersi entro due mesi dalla richiesta decorsi i quali deve intendersi espressa positivamente".

Cagliari, 10/6/25

25

Servizio Assemblea

EMENDAMENTO N. 32

T.U. 83/A

Presentatori dell'emendamento: GIUNTA

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Soppressivo totale | <input type="checkbox"/> Sostitutivo totale |
| <input type="checkbox"/> Soppressivo parziale | <input checked="" type="checkbox"/> Sostitutivo parziale |
| <input checked="" type="checkbox"/> Modificativo | <input type="checkbox"/> Aggiuntivo |

Art. 22

Testo dell'emendamento:

Nel comma 1, lettera d), il comma "6-bis. La responsabilità del titolare del titolo abilitativo, del committente, del costruttore, del direttore dei lavori e del progettista, è disciplinata dall'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni." è sostituito dal comma "6-bis. L'attività di vigilanza e le responsabilità del titolare del titolo abilitativo, del committente, del costruttore, del direttore dei lavori e del progettista, sono disciplinate, per quanto non previsto dalla presente legge, dagli articoli 27 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni."

Cagliari, 10 giugno 2025

26

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
SERVIZIO ASSEMBLEA

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI
EMENDAMENTI IN ASSEMBLEA

EMENDAMENTO N. 16

D.L. 83/A

Presentatori dell'emendamento: Mula, Floris, Truzzu, Piga, Cera, Masala, Meloni Corrado, Rubiu, Usai.

- Soppressivo totale Soppressivo parziale Modificativo
 Sostitutivo totale Sostitutivo parziale X Aggiuntivo

Art. 22

Testo dell'emendamento:

Dopo l'art.22 è aggiunto il seguente art. 22 bis:

Art. 22 bis: "per gli interventi eseguiti in base a permesso di costruzione annullato si applica l'art. 38 del DPR 380/2001"

Cagliari, 10/6/25

27

D.L. 83/A

Presentatori dell'emendamento: Mula, Floris, Truzzu, Piga, Cera, Masala, Meloni Corrado, Rubiu, Usai.

- \
- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Soppressivo totale | <input type="checkbox"/> Soppressivo parziale | <input type="checkbox"/> Modificativo |
| <input type="checkbox"/> Sostitutivo totale | <input type="checkbox"/> Sostitutivo parziale | <input checked="" type="checkbox"/> X Aggiuntivo |

Art. 22

Testo dell'emendamento:

Dopo l'art. 22 è aggiunto il seguente articolo:

"22 bis (Accertamento di compatibilità paesaggistica)

In materia di accertamento di compatibilità paesaggistica si applica il comma 4 bis dell'art. 3 del decreto legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito in legge 24 luglio 2024, n. 105."

Cagliari,

10/6/25

D.L. 83/A

Presentatori dell'emendamento: Mula, Floris, Truzzu, Piga, Cera, Masala, Meloni Corrado, Rubiu, Usai.

- Soppressivo totale Soppressivo parziale Modificativo
 Sostitutivo totale Sostitutivo parziale X Aggiuntivo

Art. 22

Testo dell'emendamento:

Dopo l'art. 22 è aggiunto il seguente articolo:

"22 bis (Riapertura dei termini per l'adozione dei piani di risanamento)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sono riaperti i termini per l'adozione dei piani di risanamento. A tal fine i comuni devono provvedere:

- a) entro novanta giorni all'individuazione e perimetrazione degli insediamenti da assoggettare a risanamento urbanistico;
b) entro nove mesi all'adozione dei piani di risanamento urbanistico.

2. Decorsi inutilmente i termini di cui a1 comma precedente, si applica il potere sostitutivo disciplinato dall'art. 9 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9."

Cagliari, 10/6/25

29

 Servizio Assemblea

EMENDAMENTO N. 31

T.U. 83/A

Presentatori dell'emendamento: GIUNTA

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Soppressivo totale | <input type="checkbox"/> Sostitutivo totale |
| <input type="checkbox"/> Soppressivo parziale | <input type="checkbox"/> Sostitutivo parziale |
| <input type="checkbox"/> Modificativo | <input checked="" type="checkbox"/> <u>Aggiuntivo</u> |

Art. 20

Testo dell'emendamento:

Dopo l'art. 20 è inserito il seguente:

"Art. 20-bis (Integrazione all'art. 18 della legge regionale n. 23/1985 in materia di interventi eseguiti in base ad un titolo abilitativo annullato)

1. Dopo l'articolo 18 della legge regionale n. 23/1985 è inserito l'articolo seguente:

Art 22bis "~~Articolo 18-bis~~ (Interventi eseguiti in base ad un titolo abilitativo annullato)

1. In materia di interventi eseguiti in base ad un titolo abilitativo successivamente annullato trova applicazione l'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni. "

Cagliari, 10 giugno 2025

30

Servizio Assemblea

EMENDAMENTO N. 33

T.U. 83/A

Presentatori dell'emendamento: GIUNTA

- Soppessivo totale
 Soppessivo parziale
x Modificativo

- Sostitutivo totale
 Sostitutivo parziale
 Aggiuntivo

Art. 27

Testo dell'emendamento:

Nel comma 1 dell'art. 27 il periodo *"si interpreta nel senso che gli interventi in esso previsti non recano alcuna deroga alle previsioni del Piano paesaggistico regionale"* è sostituito dal periodo *"si interpreta nel senso che le previsioni del Piano Paesaggistico regionale prevalgono sulle disposizioni in esso previste"*.

Cagliari, 10 giugno 2025

31

DL 83/A

Presentatori dell'emendamento: *SALARIS, TICCA, FASOLINO*

Soppressivo totale

Soppressivo parziale

Modificativo

Sostitutivo totale

Sostitutivo parziale

Aggiuntivo

Art. 28

Testo dell'emendamento:

All'articolo 28 comma 1 la lettera b) è soppressa.

Cagliari, 10 giugno 2025

F.to

32

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
SERVIZIO ASSEMBLEA

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI
EMENDAMENTI IN ASSEMBLEA

EMENDAMENTO N. 21

DL 83/A

Presentatori dell'emendamento: Peru – Tunis - Urpi

Soppressivo totale

Soppressivo parziale

Modificativo

Sostitutivo totale

Sostitutivo parziale

Aggiuntivo

Art. 28

Testo dell'emendamento:

La lettera f) del comma 1 dell'art. 28 è abrogata.

Cagliari, 10 giugno 2025

F.to

33

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
SERVIZIO ASSEMBLEA

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI
EMENDAMENTI IN ASSEMBLEA

EMENDAMENTO N. 22

DL 83/A

Presentatori dell'emendamento: Peru-Tunis-Urpi

- | | | |
|---|---|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Soppressivo totale | <input type="checkbox"/> Soppressivo parziale | <input type="checkbox"/> Modificativo |
| <input type="checkbox"/> Sostitutivo totale | <input type="checkbox"/> Sostitutivo parziale | <input type="checkbox"/> Aggiuntivo |

Art. 28

Testo dell'emendamento:

Nel comma 1 dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
lettera b): "il comma 9 dell'art. 123 della legge regionale 23 ottobre 2023 n. 9"

Relazione:

Il presente emendamento, letto in combinato disposto con altro emendamento presentato per l'abrogazione della lettera f) dell'art. 28, consente l'incremento volumetrico nelle terrazze come identificate nella lettera b) del comma 5 della legge regionale n. 9 del 2023, inspiegabilmente e contraddittoriamente precluso dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 28 del DL in esame.

Cagliari, 10 giugno 2025

F.to

34